

TUTTI COLORO CHE SVOLGONO UNA PROFESSIONE INTELLETTUALE POSSONO SCEGLIERE DI ESERCITARLA IN FORMA SOCIETARIA

COSTITUZIONE:

Le società tra professionisti debbono essere costituite da **professionisti** iscritti agli ordini, Albi e Collegi (anche in differenti sezioni) oppure in possesso di un titolo di studio abilitante conseguito in altro stato UE.

Tutti i professionisti (avvocati Notai....)esercenti pubbliche funzioni non possono costituire STP;

ai soci professionisti di una STP è fatto divieto di partecipare contemporaneamente ad altra STP (art. 10 c.6 L.183/2011) o ad altra società multidisciplinare (art.6 c.1 Reg. STP).

Il divieto si applica (art. 6 c.1 Reg.STP):

1. per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza;
2. fino alla data in cui ha effetto il recesso del socio, l'esclusione dello stesso oppure il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP in relazione al rapporto sociale.
3. la cancellazione del socio dall'Albo è causa di esclusione dalla STP

Accanto ai soci professionisti (necessari ai fini della costituzione delle STP) possono parteciparvi dei soci non professionisti, che svolgono prestazioni tecniche, oppure che vi partecipano a solo scopo di investimento (soci investitori). Tuttavia i soci non professionisti, e la loro partecipazione al capitale sociale **non può superare** la maggioranza di 1/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. (ai soci professionisti è riservata la maggioranza di 2/3).

Per far parte di una STP, sia il socio **investitore**, se persona fisica, sia i legali rappresentanti e gli amministratori di società, se persona giuridica, devono (art.6 c.3,4,5 reg. STP):

1. possedere i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo professionale cui la STP è iscritta e non aver subito misure di prevenzione personali o reali;
2. non aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione;
3. non essere stati cancellati dall'albo per motivi disciplinari.

La mancanza dei requisiti di idoneità del socio investitore costituisce una causa di incompatibilità che può essere desunta anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale (art. 6 c.6 Reg. STP).

SCELTA DEL TIPO SOCIALE

La STP può assumere la forma di società di capitali (srl e s.a.s. e sapa) di società di persone (snc sas e s.s.) o di società cooperativa. Le società coop. di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a 3 (art. 10 c.3 L.183/2011).

CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo oltre alle generalità complete di tutti i soci, deve indicare i seguenti elementi previsti dalla Legge ((art. 10 c.4 L.183/2011):

1. **L'esercizio in via esclusiva** dell'attività professionale conferito alla società;
2. criteri e modalità di **esecuzione** dell'incarico professionale conferito alla società;
3. le modalità di **esclusione** dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
4. La stipula di **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

La **denominazione sociale**, in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti"

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI:

La STP deve essere iscritta sia nel registro delle imprese sia nella sezione speciale dell'albo o collegio professionale ossia:

- ❑ Iscrizione nel registro imprese come società inattiva
- ❑ Iscrizione nell'albo tenuto dall'ordine di appartenenza
- ❑ Una volta operativa, iscrizione nell'apposita sezione speciale (REA) del registro delle imprese.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

per poter svolgere la propria attività, la STP deve essere iscritta nel registro delle imprese. Le modalità di iscrizione dipendono dalla forma societaria scelta e ne seguono la relativa disciplina.

La STP deve essere iscritta anche nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita e già prevista per le società tra avvocati (art. 16 c.2 D.Lgs 96/2001 richiamato dall'art. 7 c.1 reg. STP), con la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità. Ciò consente di accertare l'eventuale sussistenza di incompatibilità dei soci.

L'iscrizione è eseguita secondo le modalità previste per l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese delle società semplici.

Precisamente, la domanda va presentata entro **30 giorni** dall'inizio dell'attività o dalla conclusione del contratto (art.18 DPR 581/95, DPR richiamato espressamente dall'art.7 c.3 reg. STP).

Nella medesima sezione speciale viene **annotata** anche l'intervenuta iscrizione della STP presso l'albo o il collegio.

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE:

La STP deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo (o registro) tenuto presso **l'ordine (o collegio)**, cui appartengono i soci professionisti o di quello relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo di una società multidisciplinare (art. 8 reg. STP). I soci possono decidere di non qualificare un'attività come prevalente: in tal caso, la società multidisciplinare deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti.

Gli ordini e i collegi istituiscono l'albo speciale e stabiliscono la quota annuale di iscrizione.

Fino a quanto l'iscrizione all'albo non può essere effettuata, la STP anche se regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, non può svolgere in concreto la propria attività. Infatti, condizione essenziale per l'esercizio dell'attività è il deposito della certificazione (assimilabile all'autorizzazione cui fa riferimento l'art. 2329 c.c.), che viene rilasciata dal competente ordine professionale.

Per le **modalità** di iscrizione della, società nei rispettivi albi è necessario (art.9 reg. STP):

1. Individuare il consiglio dell'ordine o collegio **competente** esso coincide con quello in cui è posta la STP o dove la STP multidisciplinare svolge la propria attività in misura prevalente;
2. Depositare una specifica domanda presso il consiglio dell'ordine o collegio competente, allegando la seguente documentazione: atto costitutivo della società in copia autentica oppure, nel caso di STP costituita in forma di s.s. una dichiarazione autenticata dal socio professionista amministratore (art. 9 c.2 Reg. STP); certificato di iscrizione nel registro delle imprese; certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l'ordine (o il collegio) cui è rivolta la domanda.

Se sussistono i presupposti il consiglio dell'ordine (o il Collegio) provvede all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo o registro indicando tutti i seguenti dati relativi alla STP (o alle STP multidisciplinari):

1. Ragione o denominazione sociale;
2. Oggetto sociale unico o prevalente;
3. Sede legale;
4. Nominativo del legale rappresentante e di ciascun socio iscritto, anche se iscritto presso albi o elenchi di altre professioni (art.9 c.3 Reg. STP)

Su richiesta del rappresentante della STP, munito della certificazione attestante l'intervenuta iscrizione, si procede all'annotazione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 9 c.4 Reg. STP) . Ogni modifica dei dati di cui sopra deve essere comunicata all'ordine o al collegio competente.

Se non sussistono i presupposti il consiglio dell'ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della STP i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. **Entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la STP può presentare osservazioni e documenti che ritiene idonei ai fini dell'accoglimento della domanda (art. 10 c.1 Reg. STP). Esaminate le osservazioni (e gli eventuali documenti), il consiglio dell'ordine accoglie la domanda, provvedendo all'iscrizione oppure rigetta la domanda; in tale ultimo caso, deve inoltrare al legale rappresentante della STP una lettera nella quale vengono spiegate le ragioni del rifiuto. *La lettera di diniego è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, fatta salva la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria competente (art.10 c.2 Reg STP).*

RESPONSABILITA' :

I soci professionisti sono responsabili per le violazioni del codice deontologico del proprio ordine indipendentemente dalla responsabilità propria della STP. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate (art.10 c.7 L.183/2011). La STP risponde del codice deontologico all'ordine cui risulta iscritta (art.10 c.7 l 183/2011 art. 12 c.1 reg. STP). La società multidisciplinare è responsabile per la violazione delle norme deontologiche dell'ordine o collegio dell'attività prevalente. Quando una situazione di incompatibilità non viene rilevata o rimossa, rispondono di illecito disciplinare sia la STP sia il socio professionista. (art.6 c.6 Reg. STP) La STP può essere responsabile in **concorso** con il singolo socio professionista, anche se iscritto ad un ordine diverso, nel caso in cui la violazione da parte di quest'ultimo risulti collegabile a direttive impartite dalla società (art.12 c.2 Reg. STP)

SCIoglimento :

La STP si scioglie per i casi generali previsti dalla legge per il **tipo di società** adottato e per quelli eventualmente previsti dall'atto costitutivo.

Si scioglie anche se viene **superato il limite** imposto dalla legge alla partecipazione dei soci non professionisti, salvo che la STP entro il termine perentorio di 6 mesi ristabilisca la prevalenza dei soci professionisti (art. 10 c.4 lett. B l:183/2011) scaduto il termine di sei mesi la società si scioglie con le relative conseguenze. Se nel corso della vita della società viene meno uno dei requisiti in capo alle STP(fuori dal campo del superamento dei limiti) quest'ultima deve ristabilire la situazione di regolarità entro 3 mesi (art.11 Reg. STP) Scaduto il termine di tre mesi se la situazione di regolarità non è stata ristabilita, il consiglio dell'ordine procede, nel rispetto del principio del contraddittorio alla cancellazione della stessa dall'albo.

Si ritiene che le STP non siano soggette a fallimento e concordato preventivo.

Cosenza lì 01.10.2013